

D.M. 21 gennaio 2010 – TESTO CONSOLIDATO CON LE MODIFICHE

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l' art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 325 e 327, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Visti gli articoli 2359, 2497, 2549 e 2554 del codice civile;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del ~~26 settembre 2004~~ **15 novembre 2013 (2013/C 332/01)** su **gli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive** ~~taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive~~;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l' art. 1, commi da 421 a 423 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007 ;

Vista la decisione di autorizzazione n. N673/08 del 22 luglio 2009 della Commissione europea, a seguito della richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2008, effettuata ai sensi dell' art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall' art. 1, comma 43, della citata legge n. 244 del 2007 ;

Visto l'articolo 1, comma 331 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

(Definizioni)

1. Per imprese di produzione cinematografica, imprese di distribuzione cinematografica, ed imprese di esercizio cinematografico e **imprese di produzione audiovisiva**, ai fini dell'applicazione dell' art. 1, commi 325 e 327 della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti, legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto,

risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all' art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all' art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Si considerano imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, **d'ora in avanti investitori esterni**, e pertanto ammesse alla misura di cui all' art. 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, le imprese diverse dalle seguenti:

a) le imprese di produzione cinematografica; le imprese di distribuzione cinematografica; le imprese di esercizio cinematografico, **le imprese di produzione audiovisiva come definite all'articolo 2, comma 1, lett. f) e g) del decreto ministeriale 5 febbraio 2015;**

b) i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui all' art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

3. L'accesso alla misura di cui all' art. 1, comma 325, della legge, è altresì precluso:

a) alle imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica a cui l'apporto è destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti di cui all' art. 9 , comma 3, del decreto legislativo;

b) alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario dell'impresa di produzione cui l'apporto è destinato, ovvero ad imprese soggette a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ad imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonché a soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attività di direzione e coordinamento, il controllo ed il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente.

4. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana, ammesse alle misure di cui all' art. 1, comma 325 della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all' art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 «disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007 », d'ora in avanti: «decreto produttori 2009». Ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in

compartecipazione con imprese di produzione estere, non aventi sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo. ~~Per opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, ammesse alle misure di cui all' art. 1, comma 325, e comma 327, lettera b), n. 2, della legge, si intendono le opere cinematografiche di nazionalità italiana con versione originale in lingua italiana che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A allegata al decreto produttori 2009.~~ Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all' art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A ~~e della tabella B, allegate~~ **allegata** al decreto produttori 2009, usufruiscono delle misure di cui all' art. 1, comma 325 e comma 327, lettere b), n. 1, e b) n. 3, e lettera c) n. 2, della legge.

5. Per film difficili, di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione europea del ~~26 settembre 2001~~ **15 novembre 2013**, d'ora in avanti: Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, ~~che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al decreto produttori 2009 e che siano giudicate~~ **riconosciute** dalla Commissione per la cinematografia di cui all' art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.

6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 8 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al decreto produttori 2009. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e ~~previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.~~

7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio economico europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

8. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al decreto produttori 2009. **Il credito d'imposta è calcolato sulla base del** ~~Nel costo complessivo~~ **eleggibile** di produzione **come di seguito specificato:**

a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia **direttamente imputabili all'opera cinematografica**, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo **complessivo** di produzione;

b) le spese generali non direttamente imputabili al film **non** sono computabili **nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione** ~~nella percentuale~~

~~corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;~~

c) ~~i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo; per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”; “Direzione”; “Attori principali”, c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30% per cento del costo complessivo di produzione.~~

d) ~~il compenso per la produzione («producer fee») non è computabile nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.~~

9. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 8 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore **come di seguito elencate**: stampa di copie **ovvero realizzazione dei supporti digitali**, promozione, lancio, sottotitolazione e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonché le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa già compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonché qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi **o quale corrispettivo dell'acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film su qualunque piattaforma.**

11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all' art. 8 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 2

(Credito d'imposta concesso ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione di opere cinematografiche)

1. Ai soggetti di cui all' art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , d'ora in avanti: T.U.I.R. , ed ai titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, come definiti nell' art. 1 , comma 2, del presente decreto è riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti in danaro eseguiti **a titolo di investimento di rischio** per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana **di lungometraggio, come definito dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo, ovvero di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo**, secondo le modalità indicate all' art. 3 del presente decreto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è concesso per gli apporti in denaro eseguiti **versati** in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione ~~e dei contratti di cointeressenza~~ stipulati con il produttore cinematografico ai sensi ~~dell'gli~~ articolo 2549 ~~e 2554~~ del codice civile e compete nella misura del **quaranta** per cento dell'apporto eseguito ~~versato a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009~~ fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. **L'aliquota indicata al precedente periodo è del trenta per cento per le opere la cui comunicazione prevista al successivo articolo 3, comma 1, sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 2017.**
3. Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico è concesso un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'apporto in denaro eseguito, ~~a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009~~, in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell' *art. 7* del decreto legislativo, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, secondo le modalità indicate all' *art. 3* del presente decreto.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
 - a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo **eleggibile** di produzione del film, **nei limiti della quota afferente all'impresa italiana**, come definito all' *art. 1* , comma 8, del presente decreto;
 - b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film.**
 - ~~b)c) gli apporti a favore delle opere effettuati da imprese che, in relazione al medesimo film, hanno in essere accordi per l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti, ovvero per altre prestazioni di natura promozionale o pubblicitaria, rappresentino, unitamente ai corrispettivi dei predetti accordi, almeno il 10~~ **5%** del ~~budget complessivo~~ **costo eleggibile** di produzione. ~~Tale limite è ridotto al 5% per i film di cui all' art. 1, commi 5 e 6;~~
 - d) la restituzione dell'apporto effettuato dall'investitore esterno non superi l' il ottantacinque per cento dell'apporto stesso. Ai fini della restituzione non possono**

essere utilizzate in ogni caso risorse inserite nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione;

~~e)~~ **la partecipazione complessiva agli utili netti da parte degli associati investitori esterni non superi il settanta per cento degli utili netti medesimi complessivi dell'associante generati dallo sfruttamento economico del film, secondo le modalità e per il periodo di tempo stabilito nei contratti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo; individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film e il costo industriale complessivo del medesimo film;**

~~f)~~ **con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all' art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;**

~~g)~~ **gli apporti siano eseguiti versati e i relativi contratti stipulati e registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 ;**

h) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in cui l'apporto risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione;

~~i)~~ **la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all' art. 3 , comma 3, del decreto produttori 2009.**

4-bis. Il beneficio previsto al presente articolo non è riconosciuto in caso di clausole contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione volte a rendere inefficaci le condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film.

5. Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le condizioni di cui al comma 4 si applicano anche pro quota ad ogni singolo co-produttore. ~~Nel caso di coproduzioni o compartecipazioni di cui all' art. 1, comma 4, del presente decreto, in cui l'impresa di produzione che presenta l'istanza di cui all' art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009 detenga una quota minoritaria, il credito d'imposta spetta a condizione che tale impresa di produzione abbia realizzato, nei 36 mesi antecedenti la data di cui al comma 4, lettera e), da sola o in coproduzione o compartecipazione con quota maggioritaria, almeno un'opera riconosciuta di nazionalità italiana.~~

6. I crediti d'imposta decadono qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai commi 4, **4-bis** e 5 del presente articolo. In tal caso si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Art. 3

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione di opere cinematografiche

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta **ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione cinematografica** di cui all' art. 2 del presente decreto spetta a condizione che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica, beneficiarie degli apporti, previsti all' art. 3 del decreto produttori 2009, siano integrati, entro trenta giorni dal termine di cui all' art. 2 , comma 4, lettera e) **g)**, del presente decreto, con i seguenti elementi:

a) ~~la dichiarazione da parte dei soggetti che eseguono gli apporti che attesti l'avvenuta stipula e registrazione dei~~ **il contratto registrato di associazione in partecipazione** di cui all' art. 2 , comma 2, del presente decreto, ~~entro il termine indicato al comma 4, lettera e);~~

b) le generalità dei soggetti **che eseguono gli apporti** ~~di cui alla lettera a)~~, incluso il codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati ed il credito d'imposta ad essi spettante:

b-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;

b-ter) piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;

b-quater) dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere a) e b) .

2. A pena di decadenza, le integrazioni di cui alle lettere ~~da a) a e-b)~~ **b-quater) del precedente comma** devono essere comunicate, a cura dell'impresa di produzione cinematografica beneficiaria dell'apporto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione e registrazione dei contratti di associazione in partecipazione ~~o dei contratti di cointeressenza e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1. Per le opere di cui al successivo comma 8, per le quali la sottoscrizione e registrazione dei contratti avvenga successivamente alla richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, gli obblighi di comunicazione e integrazione sono riferiti alla sola istanza di cui all' art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.~~

3. Entro ~~la fine del mese successivo~~ **sessanta giorni** ~~a quello~~ dalla ricezione della comunicazione di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, **il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** comunica, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,~~ anche ai soggetti di

cui all' articolo 2 del presente decreto, se già noti al Ministero ~~medesimo per i beni e le attività culturali, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'~~la provvisoria non eleggibilità culturale del film ai sensi dell' art. 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all' art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero ~~per dei beni e delle attività culturali e del turismo~~ comunica, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,~~ anche ai soggetti di cui all' art. 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante. ~~In caso di mancata comunicazione, il credito d'imposta si intende spettante nella misura indicata nella istanza.~~

4. A pena di decadenza, il credito d'imposta, di cui all'articolo 2 del presente decreto, spetta a condizione che entro 180 giorni dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'istanza prevista all'articolo 3, comma 3 del decreto produttori 2009; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. L'istanza deve essere integrata con i seguenti elementi:

- a) ~~all'Agenzia delle entrate, in via telematica,~~ **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'investitore esterno, approvata, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- b) **piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano debitamente indicati nelle scritture contabili della società;**
- c) **ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film.**

~~5. Per i soggetti di cui all' art. 2 del presente decreto, i crediti d'imposta sono utilizzabili dalla data di ricezione della comunicazione con la quale il Ministero per dei beni e delle attività culturali, ai sensi del comma 3, indica la misura del credito loro spettante ovvero, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui ~~all' art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.~~~~

6. Il credito d'imposta decade qualora al film cui gli apporti sono correlati non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell' art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

~~7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.~~

7. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette al Ministero la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.

8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ma non sia avvenuta l'uscita nelle sale cinematografiche, l'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, potrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, integrata con gli elementi di cui al comma 1. Non rilevano i requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del decreto produttori 2009 nei casi previsti dall'art. 3, comma 8, del medesimo decreto. Il termine di sessanta giorni di cui all'istanza richiamata al comma 3 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

8-bis. Entro trenta giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni trentasei mesi, l'impresa di produzione presenta una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonché ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo.

8-ter. La mancata presentazione della documentazione prevista ai commi 4, 7 e 8-bis del presente articolo comporta la revoca del beneficio e l'impossibilità per l'impresa di produzione cinematografica e per l'investitore esterno di fruire, per 5 anni decorrenti dalla data di constatazione dell'omessa comunicazione, del credito d'imposta disciplinato agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 4

Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione **nazionale** cinematografica

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica spetta un credito d'imposta, ~~a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,~~ commisurato alle spese di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto, in misura pari:

- ~~a) al quindici per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;~~
- ab) al dieci per cento per delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana di cui all'art. 1, comma 4,**

~~secondo periodo, del presente decreto~~ **di lungometraggio di nazionalità italiana come definite all' articolo 1, comma 4 del presente decreto**, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

b) il credito d'imposta è elevato al quindici per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all' art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, ovvero di film difficili ovvero con risorse finanziarie modeste, come definiti all'articolo 1, comma 5 e comma 6, del presente decreto, ovvero di film di lungometraggio di nazionalità italiana la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

1-bis) I benefici previsti al comma precedente, lettere a) e b), si cumulano ai fini del raggiungimento del limite massimo annuo di 2.000.000 di euro in relazione alla stessa impresa di distribuzione cinematografica.

2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le spese di distribuzione di cui all' art. 1 , comma 10, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell' art. 109 del T.U.I.R. ;

b) è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a).

3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, né possono essere cumulati, in relazione alla medesima opera cinematografica, con quello spettante in relazione agli apporti di cui all' art. 2 del presente decreto eseguiti dalla stessa impresa di distribuzione cinematografica.

Art. 5

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica **per la distribuzione nazionale**

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, **l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale** ~~i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica~~ **presenta apposita comunicazione preventiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente:**

a. ~~all'Agenzia delle entrate, in via telematica,~~ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale cinema in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 approvata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007,

concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

~~b. al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, il preventivo dei relativi costi di distribuzione.~~

il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione;

c. l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;

d. per l'accesso all'aliquota elevata al quindici per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4, comma 1, lettera b);

e. il contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione;

f. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

g. il piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film.

2. Entro **sessanta giorni dalla data di** ~~la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo~~ **comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ove non già riconosciuta al film, e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.** ~~I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b), non più di una volta con riferimento al medesimo film.~~

3. A pena di decadenza, l'impresa di distribuzione cinematografica **sul territorio nazionale** presenta apposita istanza **definitiva** al Ministero dei beni e delle attività culturali ~~da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, entro sessanta~~ **centottanta** giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche. Nell'istanza deve essere, comunque, ~~specificato~~ **presente**, per ciascuna opera cinematografica:

a. il costo complessivo **ed eleggibile** di distribuzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b. l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell' art. 4 del presente decreto ~~e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;~~

c. l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruitive;

d. l'avvenuta presentazione della ~~dichiarazione e delle~~ comunicazione di cui al comma 1;

d-bis) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

d-ter) il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, ~~mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,~~ l'importo del credito spettante. ~~In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.~~

5. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell' art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

~~6. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.~~

7. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già trascorsi sessanta giorni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a). Non rilevano i requisiti di cui all' art. 8 , comma 7, del decreto produttori 2009. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo, è prorogato di trenta giorni.

Art. 6

~~Divieto di cumulo~~ Limite d'intensità degli aiuti di stato

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, e i contributi di cui all' art. 13 del decreto legislativo, nonché le altre misure pubbliche di sostegno, non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura è elevata al **sessanta per cento nel caso di opere di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e al cento** ~~all'ottanta~~ per cento nel caso di film di cui all' art. 1 , commi 5 e 6, del presente decreto.

2. **Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** ~~per i beni e le attività culturali~~ tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all' art. 13 del decreto legislativo.

Art. 7

Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R. , e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dall' art. 3 , commi 1, 2 e 4, e art. 5 , comma 1, del presente decreto. **A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.**

2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all' art. 3 , comma 3, ultimo periodo, ed all' art. 5 , comma 4, ultimo periodo, del presente decreto.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** ~~per i beni e le attività culturali~~, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, ~~il Ministero~~ **la Direzione generale per il Cinema** ~~ne dà~~

~~comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che~~ provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato ~~secondo le disposizioni previste dall' art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311~~ , entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. **Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

~~6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all' art. 3, comma 7, e all' art. 5, comma 6, del presente decreto.~~

7. Con riferimento ai benefici di cui all' art. 4, comma 1, è fatto obbligo all'impresa di distribuzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

Articolo 7-bis (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'articolo 1, commi 325, 327 lettere b) e c), 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

e successive modificazioni e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto legge 91 del 2013, convertito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.

3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:

a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;

b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.

7. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.

10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.”

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.